

Rimborso ICI prima casa

Chiarimenti

20 novembre 2009

Il comunicato del 19 novembre u.s. del Ministero dell'Interno, rende note le spettanze dovute ai Comuni relative al rimborso del mancato gettito ICI abitazione principale per gli anni 2008 e 2009.

Al riguardo, essendo pervenute a questo Istituto numerose richieste di chiarimento da parte dei Comuni, si rende opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

La legge finanziaria per l'anno 2008 dispose l'esenzione parziale del pagamento dell'ICI prima casa, prevedendo il rimborso attraverso apposita certificazione approvata con DM 15 febbraio 2008, contenente dati relativi all'ultimo anno disponibile, il 2007. Successivamente il decreto legge n.93/2008 ha previsto l'esenzione totale dal pagamento dell'Ici per l'abitazione principale, ampliando la base imponibile esentata, in considerazione dei criteri di efficienza della riscossione, rispetto del Patto di stabilità nel 2007 e tutela dei piccoli comuni; contestualmente era previsto un rimborso da erogare ai Comuni per colmare la perdita derivante dall'abolizione dell'imposta .

Al fine di evitare problemi di cassa ai Comuni, con il decreto ministeriale 19 giugno 2008, si è stabilito che a titolo di anticipazione veniva erogato un rimborso pari al 50% di quanto certificato ai sensi del DM 15 febbraio 2008.

Poi il decreto legge n.112/08, convertito dalla legge 133 del 2008, ha disposto che il mancato gettito ICI derivante dall'applicazione del DL 93 del 2008 venisse attestato dai Comuni attraverso apposita certificazione da prodursi entro il 30 aprile 2009; il relativo modello è stato approvato con il DM 1 aprile 2009.

Inoltre l'Anci ha sempre sostenuto la insufficienza dell'entità del fondo destinato al rimborso che a legislazione vigente ammonta a 2 miliardi e 604 milioni dall'anno 2009, e a 2 miliardi e 864 milioni per l'anno 2008.

Quindi i presupposti giuridici, in particolare la base imponibile esentata e l'entità delle risorse disponibili sono i fattori che incidono sul calcolo delle singole spettanze.

Le spettanze pubblicate il 19 novembre u.s.:

1. La **rideterminazione dell'anno 2008** è stata effettuata in base alle certificazioni presentate dai Comuni ad aprile 2009 relative al mancato gettito 2008. Ciò in quanto gli acconti sono stati quantificati in riferimento alla certificazione 2008, che conteneva a fini indicativi il gettito icip abitazione principale 2007. Ovviamente rimane scoperta la differenza tra la certificazione e la spettanza, che dovrà essere colmata nel più breve tempo possibile. Infatti in tutte le sedi istituzionali l'Anci ha fatto presente che lo stanziamento è insufficiente rispetto alla perdita effettivamente subita dai Comuni (che tutte le fonti istituzionali riconoscono nella somma di almeno 3 miliardi e 400 milioni di euro).
2. La **spettanza dell'anno 2009** rispetto a quella del 2008 risulta più bassa perché lo stanziamento disponibile ammonta a 2.604 milioni di euro.

Si ricorda infine che il suddetto trasferimento non può considerarsi definitivo, in quanto i principi contenuti nelle norme di riferimento e gli impegni governativi hanno sempre garantito il totale ristoro delle perdite conseguenti all'esenzione del pagamento dell'icip sull'abitazione principale. Ciò significa che può essere mantenuta a titolo di residuo attivo la differenza tra quanto accertato e certificato nel citato DM 1 aprile 2009 e quanto comunicato dal Ministero dell'interno a titolo di attribuzione.